

1 4986 sentenza

9973 Cronologico

13431 rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Sez. I civile

2014/102

In persona del giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70572/09 r.g.a.c., avente ad oggetto diritti della personalità, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2014 sulle conclusioni di cui a verbale

introdotta da

Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, cin il patrocinio dell'avv. Antonio Conte;

- attori-

Nei confronti di **Wikimedia Foundation Inc. Italia – Associazione libera per la diffusione della conoscenza libera**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, con il patrocinio degli Avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli,;

convenuta-

In fatto e in diritto

Gli attori lamentano che sull'enciclopedia telematica Wikipedia, sarebbero presenti alcune voci contenenti affermazioni false e lesive del loro onore e della loro reputazione. In particolare, quanto alla voce relativa al sig. Antonio Angelucci, il riferimento è alle affermazioni relative ad uno scandalo per presunte tangenti che avrebbe coinvolto la società Tosinvest, società che fa capo alla famiglia Angelucci, nonché alle affermazioni su un coinvolgimento della medesima famiglia nella c.d. "Sanitopoli d'Abruzzo" ed, infine, alle dichiarazioni allusive sulla trasparenza dei rapporti personali e imprenditoriali intercorsi tra il sig. Angelucci, il sig. Geronzi e la Banca di Roma; quanto alla voce dell'enciclopedia relativa al "Riformista", gli attori si dolgono che nella stessa siano riportate notizie inerenti l'arresto del sig. Giampaolo Angelucci, avvenuto nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Bari, e descritto come ancora in

essere nonostante egli non fosse più sottoposto alla misura cautelare da almeno due anni rispetto al momento della consultazione del sito. Gli attori chiedono, pertanto, che venga accertato che detto comportamento integra gli estremi del reato di diffamazione aggravata a mezzo internet e che, per l'effetto, la convenuta venga condannata al risarcimento di tutti i danni quantificati nella misura di 10.000.000,00 per ciascun attore, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Wikimedia Foundation inc. solleva preliminarmente eccezione di indeterminazione della domanda; in secondo ordine illustra l'assenza di responsabilità per mancanza di concreti poteri di controllo sul contenuto del sito di Wikipedia, considerato che la caratteristica propria della predetta enciclopedia telematica va individuata nel controllo diffuso che spetta a tutti gli utenti nell'ambito della condivisione del sapere, realizzata attraverso la creazione di "voci" ovvero l'emendamento di voci già esistenti.

Infine, nel merito, contesta la fondatezza delle domande risarcitorie formulate per essere le notizie presenti nel sito dell'enciclopedia corrispondenti al vero ovvero non offensive della reputazione e dell'onore degli attori.

E' da ritenere in via preliminare che la domanda proposta dagli attori sia sufficientemente determinata quanto al *petitum* ed alla *causa petendi* (come è agevole desumere dalla sintesi sopra effettuata), e non sia quindi affetta dalla nullità denunciata da parte convenuta;

Nel merito tuttavia la domanda è da ritenersi infondata. Sul punto il tribunale ritiene di attenersi all'orientamento già espresso da questa sezione che in analoga fattispecie, ha ritenuto non dimostrato che nella gestione dell'enciclopedia Wikipedia la Wikimedia Foundation Inc. svolga funzioni diverse da quelle di *hosting provider*, ossia di soggetto che si limita ad offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti; ebbene, in tale ambito è stato efficacemente sottolineato che non è sostenibile l'equiparazione della posizione dell'*hosting provider* a quella prevista dall'art.11 della legge n.47/1948 in tema di reati commessi col mezzo della stampa, posto che a differenza di quanto avviene in materia di pubblicazione a mezzo stampa non vi è alcun rapporto negoziale tra l'autore dello scritto e l'*hosting provider* e che l'enorme quantità di dati che vengono immessi dagli utenti presupporrebbe una forma di responsabilità oggettiva che, allo stato, non trova riscontro in alcuna norma positiva; e' da chiarire che la società resistente, in quanto soggetto stabilito al di fuori dello spazio economico europeo non è soggetta alle disposizioni del d. lgs. 70/2003, espressamente riservate ai sensi dell'art. 2 lettera c) ai soli servizi prestati da soggetti stabiliti in paesi UE ma che – concretando la normativa appena menzionata il primo organico sistema di norme volte a disciplinare nel nostro ordinamento i rapporti conseguenti alla "libera circolazione dei servizi della società dell'informazione", esso può essere comunque preso in considerazione quale sistema di principi regolatori della materia al fine di valutare se la condotta della parte convenuta, pur riguardata secondo i canoni generali della disciplina della responsabilità civile, possa o meno considerarsi illecita. Ebbene secondo tali disposizioni, a fronte di una generale esenzione di responsabilità, l'*hosting provider* risponde degli illeciti dei suoi utenti qualora, non appena sia a conoscenza di fatti illeciti su espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso.

L'esenzione di responsabilità cade, invece, qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore, come nel caso dei *content provider*, venendo meno la neutralità di quest'ultimo rispetto al contenuto. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la circostanza affermata dalla stessa Wikimedia, secondo la quale la società, ove informata del potenziale contenuto illecito di alcuni dei

contenuti riversati nello spazio offerto agli utenti, sia solita attivarsi per disporre la cancellazione, di per sé non determina la sua riqualificazione in “*content provider*” posto che tale attività (peraltro di contenuto meramente *demolitivo*, e non costruttivo rispetto ai contenuti dell’enciclopedia) è svolta all’unico fine di non incorrere a sua volta in responsabilità e non già al fine di incidere sulle voci enciclopediche pubblicate. (si veda l’art.17 comma 3 d. lgs. 70/2003 secondo cui “il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto...”: dunque la normativa Europea ha inteso sollevare i provider da una serie d’obblighi di controllo che, in effetti, oltre che difficilmente realizzabili tecnicamente, finirebbero per ostacolare lo sviluppo della rete).

Quanto al possibile inquadramento dell’hosting provider nell’esercente attività pericolosa soggetto pertanto al regime di responsabilità previsto dall’art.2050 cc (sotto il profilo dei rischi di incontrollata, immediata e pervasiva diffusione di notizie che la piattaforma telematica dallo stesso offerta consente ad un numero indiscriminato di persone) va sottolineato che la convenuta documenta l’esistenza di una pagina indicata come “Disclaimer generale” in cui gli utenti sono avvisati che per la natura “aperta” dei contenuti dell’enciclopedia, non può essere garantita la validità delle informazioni pubblicate; nel Disclaimer generale, disponibile alla pagina web [http://it.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Disclaimer\\_generale](http://it.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Disclaimer_generale), si legge infatti: “nonostante la presenza di un sistema di controllo anonimo e volontario e l’esistenza di regole e linee guida, la struttura dell’enciclopedia permette a chiunque sia connesso ad internet e possieda un browser web di modificare il contenuto delle sue pagine. Pertanto, è necessario tener presente che: su nessuna delle informazioni presenti in queste pagine è possibile garantire la verifica o il controllo da parte di soggetti legalmente abilitati o con le necessarie competenze per esprimersi nei campi trattati; tale controllo sarebbe necessario per fornire un’informazione completa, corretta e certa (.....) Wikipedia non può garantire che gli utenti abbiano seguito effettivamente quanto previsto dalle licenze senza ledere alcun diritto: la responsabilità della pubblicazione rimane esclusiva degli utenti”. Dunque la società che offre la piattaforma tecnologica all’enciclopedia *on line* esprime chiaramente ed in via preventiva una presa di distanza dalla verità dei fatti riportati nelle singole voci;

analogamente, dunque, a quanto affermato in tema di responsabilità di coloro che pubblicano dichiarazioni diffamatorie di terzi, la chiara e preventiva presa di distanza dalla verità del contenuto di tali dichiarazioni costituisce di per sé elemento che esclude la stessa configurabilità del concorso dell’hosting provider nella diffamazione, oltre a rendere insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito;

anche sotto il profilo della condotta omissiva, che comporterebbe la responsabilità di colui che ha obblighi di controllo di quanto viene pubblicato sull’enciclopedia, non è rinvenibile nella posizione della Wikimedia Foundation Inc. l’obbligo di garantire che non vengano commessi illeciti lesivi dell’altrui reputazione in quanto, a differenza del *content provider*, l’*hosting provider* offre un servizio basato proprio sulla libertà degli utenti di compilare le voci dell’enciclopedia: è proprio questa libertà che esclude l’obbligo di garanzia e che trova il suo bilanciamento nella possibilità lasciata a chiunque di modificarne i contenuti e di chiederne la cancellazione;

né la proprietà dei server e la titolarità del dominio wikipedia.org rappresentano elementi idonei a modificare la natura dell’attività in concreto svolta dalla società convenuta, che risulta del tutto estranea all’organizzazione ed alla selezione dei contenuti pubblicati, tanto più nel caso concreto in cui i ricorrenti avrebbero potuto autonomamente modificare il contenuto delle voci ritenute lesive ovvero invocarne la

cancellazione, il che non risulta sia stato fatto, laddove invece la convenuta, avuta notizia sia pure indirettamente (per averne avuto notizia dalla società Wikimedia Italia, destinataria della prima citazione introdotta dagli attori), della possibile portata lesiva di alcuni dei contenuti qui denunciati, ha provveduto a cancellarli prima ancora dell'intervento di un provvedimento giudiziale che lo imponesse o di una formale richiesta degli interessati.

La peculiarità e relativa novità della questione inducono a compensare le spese di lite.


p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,

- rigetta la domanda;
- spese compensate

Roma 4.7.2014


il giudice



IL CANCELLIERE  
Cecilia Tanseri



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
CANCELLERIA  
9 LUG 2014  
IL CANCELLIERE U2  
Cecilia Tanseri



9 LUG 2014